



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 18 dicembre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 18 dicembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 24

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Alessandro GRANDONI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 3/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Alessandro Grandoni, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 18/6/2003 (Puricelli-Grandoni).



Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso dal fatto che il Procuratore del Grandoni sarebbe stato retribuito direttamente dalla Società di appartenenza del deferito. Quanto disposto dal lodo arbitrale si configurerebbe quindi – a detta del Grandoni – come un indebito arricchimento del procuratore stesso.

Per questi motivi, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o, in subordine, dell'ammenda contenuta nei minimi.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

E' comparso altresì il difensore del deferito, il quale ha ribadito quanto esposto in memoria, chiedendo l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Grandoni è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Grandoni non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 18/6/2003.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di appartenenza (né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo arbitrale).

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Grandoni.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a Alessandro Grandoni.

Sig. Abdulahi Isah ELIAKWU: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 19/11/2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Abdulahi Isah Eliakwu, tesserato per la Soc. Internazionale per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in relazione alla violazione di cui all'art. 11 comma 2 del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.500,00.

E' comparso altresì il difensore del deferito, il quale ha sostenuto che l'Eliakwu, essendo all'epoca dei fatti minorenni ed avendo scarsa padronanza della lingua italiana, non aveva percepito il significato economico e giuridico della sottoscrizione apposta, avendo agito pertanto in assoluta buona fede. Produceva altresì un documento – datato 26/11/2003 – comprovante la consensuale risoluzione del *primo* incarico al sig. Pretti. Per questi motivi, chiedeva l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che il comportamento del Eliakwu è censurabile.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, rileva che il calciatore Abdulahi Isah Eliakwu, in data 10/10/2003 - coadiuvato da altro soggetto, in quanto allora egli era ancora minore di età - conferiva incarico all'Agente Andrea Pretti fino al 10/10/2005, sottoscrivendo regolare contratto-tipo.

In data 29/10/2003 il deferito conferiva ulteriore incarico all'Agente Claudio Vigorelli, sottoscrivendo altro e diverso contratto-tipo federale.

Constatato che il calciatore non ha dato disdetta né revocato l'incarico di cui sopra nei modi e termini previsti dal Regolamento, ed essendo quindi il *primo* incarico formalmente ancora in essere al momento del *secondo* incarico, il comportamento dell'Eliakwu integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e dell'art. 11 comma 2 Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del deferito.

Relativamente alla sanzione, questa Commissione ritiene di dover considerare la giovane età del calciatore e le oggettive difficoltà dello stesso nel cogliere la portata e la valenza del comportamento posto in essere.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Abdulahi Eliakwu la sanzione dell'ammonizione.

Sig. Richard VANIGLI – calciatore Soc. Livorno: violazione artt. 17 comma 8 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Livorno-Como del 25/10/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 26/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Richard Vanigli, calciatore tesserato per la Soc. Livorno, per violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 1 comma 1, del C.G.S. (principio di lealtà, probità e correttezza) e la Soc. Livorno ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva con allegate le dichiarazioni del sig. Silvano Bini (Consigliere Responsabile Tecnico) e del dott. Manlio Porcellini (medico sociale), in cui viene evidenziato che:

- presso lo stadio "A.Pichi" di Livorno l'accesso agli spogliatoi è situato in prossimità alla Tribuna d'Onore, ove il calciatore avrebbe poi dovuto prendere posto;
- il calciatore, che a causa di un leggero infortunio alla gamba destra aveva dovuto interrompere l'allenamento del giorno precedente, voleva informare il medico sociale Dott. Manlio Porellini che nei giorni di sabato e domenica non aveva avvertito alcun dolore e per tale motivo si era introdotto nel corridoio degli spogliatoi;
- il dirigente della Società di appartenenza sig. Silvano Bini, lo invitava ad allontanarsi immediatamente dal corridoio medesimo in quanto squalificato.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la sua condanna alla sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 500,00, nonchè dell'ammenda di € 500,00 per la Soc. Livorno.

E' comparso altresì il deferito ed il proprio difensore, il quale - non negando le circostanze di fatto - ha ribadito quanto esposto in memoria, chiedendo l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il comportamento del Vanigli è censurabile.

Infatti, dalla circostanziata relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (fonte di prova privilegiata), si evince come il calciatore Richard Vanigli, sebbene squalificato, si trovasse all'interno del recinto di giuoco e specificamente nel corridoio di accesso agli spogliatoi.

Di nessuna pregnanza il rilievo riguardante l'ubicazione degli spogliatoi e del relativo corridoio, che si assume prospiciente l'ingresso della Tribuna d'Onore, in quanto il Vanigli poteva accedere a tale settore senza soffermarsi nel corridoio di accesso agli spogliatoi stesso, potendo altresì conferire con il proprio medico sociale in altri luoghi e circostanze.

Affermata la responsabilità del Vanigli ne consegue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Sanzioni adeguate, tenuto conto delle circostanze dei fatti, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Richard Vanigli la sanzione dell'ammonizione e alla Soc. Livorno l'ammenda di € 500,00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 28 dicembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 DICEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani